

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 1005/RE DEL 18 NOVEMBRE 2022

Pratica n. 3086/RE del 18/11/2022

STRUTTURA PROPONENTE		Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Affari Generali
CODICE CRAM	DG.008	Obiettivo Funzione:

OGGETTO	Disciplina delle Risorse Decentrate – Costituzione Fondo Comparto anno 2022 – Revisione importo unico consolidato ex art. 67 comma 1 del CCNL 21/5/2018
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Nome e cognome)		RESPONSABILE P.O. (Roberto Polegri)		DIRIGENTE DI AREA (dott.ssa Patrizia Bergo)			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)							
CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
<i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i>				<i>A CURA DEL A.C.B.</i>			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		

Il Direttore Generale f.f.

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° 1005/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 18/11/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 1005/RE DEL 18 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Disciplina delle Risorse Decentrate – Costituzione Fondo Comparto anno 2022 – Revisione importo unico consolidato ex art. 67 comma 1 del CCNL 21/5/2018

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 Luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 Agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 Agosto 2019, n. 533;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021,

avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ", e la "Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.";

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il "Rendiconto di gestione per l'annualità 2021;

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024";

DATO ATTO che il suddetto assestamento è stato approvato dalla Regione Lazio in data 09/11/2022;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16/RE del 3 marzo 2022 con la quale sono stati approvati gli obiettivi strategici di performance dell'Agenzia Arsial per l'annualità 2022;

RICHIAMATA la Determinazione n. 188/RE del 16 marzo 2022 con la quale il Direttore Generale ha assegnato gli obiettivi operativi alle strutture Arsial per l'annualità 2022;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21 maggio 2018 del comparto funzioni locali triennio 2016/2018 – per il personale non dirigente;

CONSIDERATO che il D.L.gs. n. 165/2001 e s.m.i. impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di costituire il fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

DATO ATTO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto concerne le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa annuale;

CONSIDERATO che le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 21/5/2018 sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 67 del suddetto contratto nazionale che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

DATO ATTO che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono definite dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in due categorie:

- Risorse stabili aventi carattere di certezza stabilità e continuità, di competenza dirigenziale, le quali vengono confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate secondo le disposizioni previste dai nuovi contratti collettivi di lavoro;
- Risorse variabili aventi carattere di eventualità e variabilità annualmente modificabili e di competenza dell'organo di vertice che formula le direttive delineando gli indirizzi per la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative nei contratti collettivi decentrati in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo;

RICHIAMATO l'art.23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato";

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi degli articoli 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, e articolo 1 comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del limite anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che prevede l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

RICHIAMATI il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 e la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019";

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 1° settembre 2020 con la quale sono stati forniti alle amministrazioni chiarimenti in ordine alla modalità applicativa della citata normativa;

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate dall'Area Risorse Umane risulta che il numero di personale dipendente in servizio al 31 dicembre 2018 era pari a n. 110 unità e che presumibilmente al 31 dicembre 2022 a seguito delle assunzioni e cessazioni nel frattempo intervenute il numero complessivo ammonterà a n. 105 unità;

DATO ATTO, comunque, che verrà stimato il personale in servizio al 31/12/2022, al fine di adeguare eventualmente in aumento o in diminuzione il limite del trattamento accessorio dell'anno 2022;

CONSIDERATO, pertanto, che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022 e che il predetto limite risulta salvaguardato;

PRESO ATTO che il fondo risorse decentrate dell'anno 2016 fissato in Euro 1.710,792 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021;

RICHIAMATO l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 40/RE del 21 aprile 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha autorizzato l'iscrizione, fra le risorse variabili del fondo, ai sensi dell'art. 67 c. 4 del CCNL 2018, di una somma pari a complessivi euro 49.246,00 derivanti dall'applicazione della misura massima dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) relativo all'anno 1997, per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità della prestazione individuale, restando subordinata l'erogazione dell'importo alla verifica certificata dall'OIV dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi;

DATO ATTO che con la medesima Deliberazione n. 40/RE/2022 è stata, altresì, autorizzata l'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi del citato articolo 67, comma 5 lett. b), della somma di euro 121.328,00 per il conseguimento di obiettivi dell'ente, di accrescimento e di mantenimento, contenuti nel Piano degli obiettivi e nel Piano della Performance e sono stati forniti alla delegazione trattante di parte pubblica ed in particolare al Direttore quale presidente della stessa indirizzi per la conduzione della contrattazione decentrata 2022;

RICHIAMATA la deliberazione CDA n. 127/RE del 21 ottobre 2022 con la quale è stata costituita la nuova delegazione trattante di parte pubblica per il personale del Comparto e per il personale dirigente di ARSIAL;

RILEVATO pertanto che si rende necessario provvedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 come di seguito indicato:

RISORSE STABILI

Articolo 67 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma

4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"

IMPORTO UNICO CONSOLIDATO calcolato nel 2018 e seguenti €. 1.327.251 (risorse soggette al limite);

CONSIDERATO che a seguito di approfondimenti e verifiche effettuati a partire dalla costituzione del fondo 2018, (approvato con Determinazione Direttoriale n. 865 del 31/12/2018, redatto in tale annualità in sede di prima applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali, così come successivamente rettificato con determinazione direttoriale n. 359 del 13/07/2020) si è giunti alla considerazione della necessità e dell'opportunità di procedere ad una sua revisione e conseguente riquantificazione;

DATO ATTO che la revisione trova fondamento e legittimità, principalmente, proprio nel comma 1 dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali che ha stabilito che dall'anno 2018 gli enti costituiscono l'importo unico consolidato, tra l'altro, al netto delle risorse che gli enti con dirigenza, come è il caso dell'Agenzia ARSIAL, hanno destinato, nel medesimo anno 2017 a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

CONSIDERATO che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative all'inizio dell'annualità 2017, era pari ad euro 523.812,00 a fronte di n. 31 posizioni organizzative effettive;

DATO ATTO che, pertanto, l'importo da prendere a riferimento è quello di euro 523.812,00 che, conseguentemente, costituisce la somma effettiva da dedurre come previsto dal Contratto Funzioni Locali - art. 67 comma 1 - per calcolare l'importo unico consolidato;

RICORDATO che il nuovo CCNL fa riferimento ad un parametro corrispondente a quanto gli enti hanno destinato nell'anno 2017 - e solo in tale annualità - alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative presenti negli Enti che, per l'Agenzia ARSIAL, era come detto di €. 523,812,00 (e non di € 556.109,00 somma relativa a teoriche 33 posizioni presenti in Agenzia solo ad inizio anno 2015);

ANALIZZATI sul punto i dibattiti dottrinari sull'interpretazione del termine "destinato" inserito nel citato art. 67 del CCNL dai quali si evince che tale locuzione sia da interpretare nel senso di quanto effettivamente occorso all'ente per finanziare e retribuire le posizioni organizzative in servizio nell'anno 2017 che nel caso di specie erano per l'Agenzia in numero di 31 ad inizio anno;

CONSIDERATO quindi che l'importo unico consolidato dell'anno 2018 avrebbe dovuto essere quantificato operando una deduzione effettiva pari ad 523.812,00;

RICHIAMATA sul punto in questione, anche la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Lombardia - n. 200/2018 - nella quale si fa riferimento "al valore delle

indennità spettanti ai titolari di posizione organizzativa nel predetto esercizio 2017 ...”;

DATO ATTO, inoltre, che il comma 5 dell'art. 15 del CCNL 2016/2018, quando cita le posizioni organizzative istituite, in correlazione a quanto stabilito dall'art. 67 comma 1, appare far riferimento a quelle presenti negli Enti nella medesima annualità 2017;

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra rappresentato ne deriva, pertanto, che l'importo unico consolidato deve essere elevato, di un importo pari ad €. 32.297,00 quale differenza tra quanto effettivamente dedotto nel 2018 (€ 556.109,00) e quanto, in effetti, da dedurre (€ 523.812,00, pari al numero di Posizioni presenti nell'Ente all'inizio dell'anno 2017);

RITENUTO, peraltro, opportuno dare conto del fatto che le economie prodottesi nell'anno successivo al nuovo CCNL non sono state acconsentite da parte dell'Ente, in ossequio a quanto espresso dal Revisore Unico dei Conti in sede di certificazione del fondo 2019, in quanto con l'uscita delle Posizioni Organizzative dal Fondo per transitare nel Bilancio dell'Ente le risorse non utilizzate costituiscono economie del bilancio stesso;

EVIDENZIATO quindi che la revisione dell'importo unico consolidato avviene nel rispetto dei limiti normativi e delle regole contrattuali che sono alla base di una corretta quantificazione delle risorse accessorie;

DATO ATTO quindi che l'IMPORTO UNICO CONSOLIDATO rivisitato è pari ad €. 1.359.548,00 (risorse soggette al limite);

PRESO ATTO che, l'importo consolidato di cui sopra può essere stabilmente incrementato dagli importi di cui all'art. 67, comma 2, dalla lettera a) alla lettera h) e nella fattispecie:

a) di un importo, su base annua, pari ad €. 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (n.112 unità), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 -articolo 67 comma 2 lettera a) €. 9.318,00 (risorse non soggette al limite);

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data -articolo 67 comma 2 lettera b) €. 57.289,00 (risorse non soggette al limite);

c) di un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno -articolo 67 comma 2 lettera c) €. 54.462,00 (Risorse soggette al limite);

d) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi

da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni 6 tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies -articolo 67 comma 2 lettera e) €. 62.230,00 (Risorse non soggette al limite secondo il Parere Ragioneria dello Stato n. 257831/2018) ;

e) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato-articolo 67 comma 2 lettera g) €. 38.000,00; €. 38.000,00 (Risorse non soggette al limite);

RICHIAMATA la dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL 2016-2018 la quale prevede che in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lettere a) e b), "le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

CONSIDERATO che su tale punto è ormai consolidato l'assunto contenuto nella dichiarazione citata laddove la stessa è stata puntualmente riportata anche nella deliberazione n. 6/2018 con cui le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo hanno verificato la compatibilità economica e finanziaria ed hanno certificato positivamente il contratto nazionale Funzioni Locali;

RILEVATO come indicato nel prospetto di costituzione esposto nel dispositivo della presente determinazione, che sussiste e va effettuata la decurtazione consolidata per gli anni 2011-2015 e seguenti, ai sensi della seconda parte dell'art 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, pari ad €. 342.934,00;

DATO ATTO che in relazione a quanto sopra si richiama opportunamente la circolare n.17 del 24.04.2015 sul Conto Annuale 2015 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato con cui si ribadisce quanto sopra già esposto. A pag.149, infatti, tale circolare testualmente recita: "La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010)";

PRESO ATTO, altresì, della successiva circolare della RGS n.20 del 08.05.2015 nella quale si ribadisce quanto stabilito nella succitata circolare n.17/2015;

RISORSE VARIABILI

Euro 49.246,00 derivanti dall'applicazione della misura massima dell'1,2%, prevista dall'articolo 67, comma 4 del predetto CCNL, al monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) relativo all'anno 1997, per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità della prestazione individuale, restando subordinata l'erogazione dell'importo alla verifica certificata dall'OIV dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi;

Euro 121.328,00 derivanti dal ricorso alle disposizioni di cui al richiamato articolo 67, comma 5, lett. b), per il conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento contenuti nel Piano degli obiettivi e nel Piano della Performance";

CONSIDERATO che la parte variabile del fondo risorse decentrate può essere alimentata di anno in anno con altri importi tra cui con quelli contenuti nel disposto di cui all'art. 67 comma 3 lettera d) in ordine al quale il Fondo è incrementato "degli importi una tantum corrispondenti alla frazione RIA di cui al comma 2, lett. b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la

cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio € 1.076,00;

EVIDENZIATO che relativamente alla parte variabile è stata verificata, altresì, la presenza di economie derivanti dal fondo straordinario e che pertanto la parte variabile sarà alimentata di un importo pari ad € 69.565,00 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 67, c. 3, lett. e) che recita: "degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo";

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 nelle risultanze di cui al prospetto allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) nel rispetto delle regole normative contrattuali di cui all'articolo 67 del CCNL del 21 maggio 2018, così come modificato a seguito delle su richiamate rilevazioni;

CONSIDERATO che, l'Agenzia nell'anno 2022 rispetta il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 sono previsti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

TENUTO CONTO che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con il presente provvedimento, consente di rispettare:

- I vigenti limiti di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017 e all'art. 33 del decreto Legge n. 34/2020;
- Il tetto alla spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

DATO ATTO che la presente determinazione di costituzione del fondo risorse decentrate sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia per la certificazione di competenza;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

SU PROPOSTA della dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione e Affari Generali, previa istruttoria effettuata di concerto con il responsabile della P.O. Trattamento giuridico;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO della revisione dell'importo unico consolidato annualità 2018 sulla base de presupposti giuridici e delle motivazioni dettagliatamente espresse nella narrativa del presente provvedimento.

DI COSTITUIRE il "Fondo risorse decentrate" del personale del Comparto per l'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari ad € 1.479.128,00 le cui risorse sono allocate sul capitolo 1.01.01.01.004.01 del bilancio di previsione per l'anno 2022, fatte salve successive rettifiche ed integrazioni all'esito di eventuali nuovi indirizzi, indicazioni ministeriali ovvero novità normative nonché giurisprudenziali.

DI TRASMETTERE la presente determinazione di costituzione del fondo al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia per la certificazione di competenza, dando atto che nel contratto relativo all’annualità 2021 è già stata sottoscritta l’estensione anche per il 2022 dell’accordo sulle Progressioni Economiche Orizzontali siglato dall’Amministrazione, dalle rappresentanze sindacali e dalla RSU aziendale nell’anno 2019 e che sono state già autorizzate e previste nella medesima contrattazione le risorse per l’attribuzione degli incarichi per specifica responsabilità di procedimento per il solo secondo semestre 2022.

DI PROCEDERE, in sede di tavolo negoziale con le OO.SS. e le R.S.U., alle trattative per la distribuzione delle risorse decentrate oggetto del presente atto e alla sottoscrizione della pre-intesa sul contratto decentrato integrativo di parte economica.

DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l’anno 2022, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.

DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 afferenti alla spesa del personale.

DI DARE ATTO che il suddetto fondo di €. 1.479.128,00, unitamente al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative di Euro 468.000,00 rispetta il limite rappresentato dal corrispondente Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2016.

DI RINVIARE la definizione della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria per l’anno 2022, riferita al Fondo oggetto della presente determinazione, al momento in cui sarà sottoscritta la pre-intesa del CCDI di parte economica per l’anno 2022 in corso di definizione – da trasmettere al Collegio per il prescritto parere di compatibilità dei costi della contrattazione decentrata annualità 2022 (art. 8 CCNL 21.05.2018).

DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.

DI DEMANDARE alla dirigente dell’Area Risorse Umane Pianificazione, Formazione Affari Generali tutti gli atti consequenziali necessari all’esecuzione del predetto provvedimento.

La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs. 33/2013	23				X		X	
D. Lgs. 33/2013	19			X			X	

Costituzione e verifica fondo anno 2022

DESCRIZIONE PRECEDENTE	2016		2022	DESCRIZIONE ATTUALE
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE				
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	1.656.210,00			IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE NEL MEDESIMO ANNO ALLE P.O. (REVISIONATO)
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	82.408,00			
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	66.194,00	-	1.359.548,00	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	33.726,00			
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4. C.2. CCNL 2000-01)	51.358,00			
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO P.E.O. - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	-			
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	5.950,00	-	-	
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	-	-	-	INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART. 67 C.2 lett. h) CCNL 2016-2018)
			54.462,00	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)
RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)	342.934,00	-	342.934,00	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTI AL LIMITE	1.552.912,00	-	1.071.076,00	

RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE				
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	-	-	38.000,00	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	59.083,00	-	62.230,00	INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)
			57.289,00	DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)
INCREMENTO € 83,20 PER OGNI DIP. IN SERVIZIO AL 31/12/2015 - DAL 2019	-	-	9.318,00	INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTI AL LIMITE	59.083,00	-	166.837,00	

TOTALE RISORSE STABILI	1.611.995,00	-	1.237.913,00
-------------------------------	---------------------	---	---------------------

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE				
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2)	-	-	-	SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C.57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	-	-	-	RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 3, C.57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PRECEDENTE	-	-	1.076,00	R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. d) CCNL 2016-2018)
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) / ALTRE RISORSE VARIABILI	28.814,00	-	-	SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	80.000,00	-	121.328,00	INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	49.246,00	-	49.246,00	INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	-	-	MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000; ART. 67 C.23 lett. f) CCNL 2016-201)
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	158.060,00	-	171.650,00	

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE				
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	150.763,00	-	-	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	355,00	-	69.565,00	ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	24.488,00	-	-	QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)
QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018	-	-	-	QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018 (Art. 113 D.Lgs 50/2016)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)	-	-	-	COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)
SPONSORIZZAZIONI, COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6)	-	-	-	SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)
				RISPARMI DERIVANTI DAI BUONI PASTO NON EROGATI NELL'ANNO 2020 (ART. 1, C. 879, L. 178/2020)
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-	-	-	RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	175.606,00	-	69.565,00	

TOTALE RISORSE VARIABILE	333.666,00	-	241.215,00
---------------------------------	-------------------	---	-------------------

TOTALE FONDO	1.945.661,00	-	1.479.128,00
	1.710.972,00	-	1.242.726,00
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO			468.000,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018	1.710.972,00	-	1.710.726,00

RIDUZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - -

TOTALE FONDO COMPARTO - **1.479.128,00**